



**COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA
(Libero Consorzio di Trapani)**

Aggiornamento 2020

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ**

Legge 6 novembre 2012, n. 190 ;

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;

Intesa di cui all'art. 1, comma 60 della L. 190/2012 tra Governo, Regioni ed enti locali del 24.7.2013;

Delibera A.N.A.C. n.1064 del 13/11/2019 (Piano Nazionale Anticorruzione n. 2019);

PREMESSA

Il Comune di Calatafimi Segesta si impegna nella prevenzione della corruzione e nel contrasto di ogni forma di illegalità consapevole che definire, attivare, sviluppare e migliorare le buone prassi costituisce, insieme alla semplificazione dell'organizzazione e delle regole, il modo più efficace per rafforzare l'azione di prevenzione di fenomeni corruttivi.

Il *Piano della prevenzione della corruzione* è lo strumento attraverso il quale ciascuna pubblica amministrazione sistematizza un processo finalizzato a formulare e codificare una strategia di prevenzione della corruzione. Esso, dunque, deve servire per prevenire, evitare, combattere i fatti corruttivi *prima* che essi vengano a consumazione, o quantomeno non appena gli stessi stiano per essere commessi, in modo da poterne tempestivamente evitare la prosecuzione e i danni.

Il concetto di *corruzione* nell'ambito dell'attività di prevenzione è inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Come ha affermato il Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n.1/2013 del 25.1.2013, *"le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, com'è noto è disciplinata negli articoli 318, 319 e 319 ter del codice penale, e sono tali da ricomprendere, non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite."*

La legge 6 novembre 2012, n.190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, che è stata adottata all'interno di un ampio quadro di provvedimenti normativi attuativi di obblighi assunti dall'Italia nell'ambito del diritto internazionale, tra cui la Convenzione dell'ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003, ratificata con legge 3 agosto 2009, n.116, introduce l'obbligo in capo a ciascuna amministrazione pubblica di attuare una attività di pianificazione di respiro triennale per la prevenzione della corruzione, e disciplina le competenze dei soggetti a vario livello coinvolti, gli adempimenti, i contenuti minimi dei piani e le sanzioni.

L'obbligo di aggiornamento del Piano è previsto dall'art. 1, comma 8, della legge 190/2012 che dispone l'adozione annuale, entro il 31 gennaio, del PTPC da parte dell'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, nonché dal successivo comma 10, lett. a), che prevede la competenza del responsabile *"a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione"*.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, da ultimo, con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, a partire dal 2016, infatti, l'ANAC ha elaborato i PNA e i successivi aggiornamenti affiancando ad una parte generale, in cui sono affrontate questioni di impostazione sistematica dei PTPCT, approfondimenti tematici per amministrazioni e ambiti di materie in cui analizzare, in relazione alle specifiche peculiarità, possibili rischi corruttivi e ipotesi di misure organizzative e di contrasto al fenomeno. Con riferimento alla parte generale del PNA 2019, i contenuti sono orientati a rivedere, consolidare ed integrare in un unico provvedimento tutte le indicazioni e gli orientamenti maturati nel corso del tempo dall'Autorità e che sono stati oggetto di specifici provvedimenti di regolamentazione o indirizzo. In virtù di quanto affermato dall'ANAC, quindi, il PNA 2019, assorbe e supera tutte le parti generali dei precedenti Piani e relativi aggiornamenti, lasciando invece in vigore tutte le parti speciali che si sono succedute nel tempo.

Il PNA 2019, inoltre, consta di 3 Allegati:

1. Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi
2. La rotazione “ordinaria” del personale
3. Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Attualmente gli approfondimenti svolti nelle parti speciali sono, per quanto riguarda le amministrazioni:

- a) Piccoli Comuni - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- b) Semplificazioni per i Piccoli Comuni - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;
- c) Città Metropolitane - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- d) Ordini e Collegi Professionali - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- e) Istituzioni Scolastiche - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- f) Autorità di Sistema Portuale – Aggiornamento PNA 2017 di cui alla Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
- g) La gestione dei commissari straordinari nominati dal Governo – Aggiornamento PNA 2017 di cui alla Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
- h) Le Istituzioni universitarie – Aggiornamento PNA 2017 di cui alla Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
- i) Agenzie Fiscali – Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.

Per quanto riguarda gli approfondimenti su specifici settori di attività o materie:

- a) Area di Rischio Contratti Pubblici – Aggiornamento PNA 2015 di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
- b) Sanità - Aggiornamento PNA 2015 di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
- c) Sanità - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- d) Tutela e Valorizzazione dei Beni culturali - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- e) Governo del Territorio - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- f) Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.

Per quanto riguarda gli approfondimenti su specifici settori di attività o materie:

- a) Area di Rischio Contratti Pubblici – Aggiornamento PNA 2015 di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
- b) Sanità - Aggiornamento PNA 2015 di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;

- c) Sanità - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- d) Tutela e Valorizzazione dei Beni culturali - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- e) Governo del Territorio - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- f) Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;
- g) Gestione dei rifiuti - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.

Tutti questi approfondimenti mantengono ancora oggi la loro validità. Per quanto riguarda la materia dei contratti pubblici, l'Autorità si riserva di adeguare le specifiche indicazioni elaborate nell'Aggiornamento PNA 2015 alla disciplina introdotta dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

Nelle parti generali le questioni affrontate hanno, invece, riguardato:

1. La strategia di prevenzione della corruzione a livello nazionale e decentrato
2. Il processo di gestione del rischio di corruzione
 - 2.1 L'analisi del contesto (esterno ed interno)
 - 2.2 La mappatura dei processi
 - 2.3 La valutazione del rischio
 - 2.4 Il trattamento del rischio
 - 2.5 L'attività di monitoraggio
3. I soggetti tenuti all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza
4. Il PTPCT e gli atti di programmazione delle performance
5. I soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPCT.
 - 5.1. Gli organi di indirizzo e i vertici amministrativi
 - 5.2. Il RPCT: ruolo, poteri, requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica, revoca
 - 5.3. Gli OIV
6. Azioni e misure di prevenzione
 - 6.1. La trasparenza e la nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)
 - 6.2. I Codici di comportamento

- 6.3. La rotazione ordinaria e straordinaria
- 6.4. Il ruolo strategico della formazione
- 6.5. L'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
- 6.6. Lo svolgimento di incarichi d'ufficio- attività e incarichi extraistituzionali
- 6.7. Il *pantouflage*
- 6.8. La disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione.
- 6.9. La verifica della insussistenza di cause di inconferibilità
- 6.10. La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing)
- 6.11. La revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici disciplina
- 6.12. I Patti di integrità negli affidamenti.

Con particolare riferimento, poi, ai codici di comportamento l'Autorità, nell'esercizio di tale potere, ha ribadito che, oltre ad aver definito le prime Linee guida generali in materia con delibera n. 75 del 24 ottobre 2013, sta predisponendo, valorizzando l'esperienza maturata, ulteriori approfondimenti e chiarimenti in nuove Linee guida di prossima adozione, ciò al fine di superare le criticità riscontrate nella prassi delle amministrazioni nell'adozione e nell'attuazione dei codici; così indicando che è pertanto opportuno che le amministrazioni prima di procedere ad una revisione dei propri codici di comportamento attendano l'adozione da parte di ANAC delle nuove Linee guida, cui si rinvia.

Considerato che nel tempo l'Autorità è dovuta tornare più volte sugli stessi temi, sia per adeguare gli indirizzi alle novità legislative, sia per tenere conto delle problematiche rilevate in sede consultiva e di vigilanza, per il PNA 2019-2021 il Consiglio dell'Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati. Il PNA contiene, infatti, rinvii continui a delibere dell'Autorità che, ove richiamate, si intendono parte integrante del PNA stesso. L'obiettivo è quello di rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione. Le ragioni di fondo che hanno guidato la scelta del Consiglio sono, oltre a quella di semplificare il quadro regolatorio al fine di agevolare il lavoro delle amministrazioni e il coordinamento dell'Autorità, quelle di contribuire ad innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia dell'imparzialità dei processi decisionali.

Inoltre, con il PNA 2019 viene ulteriormente sottolineato come la legge 190/2012 abbia delineato una nozione ampia di "prevenzione della corruzione", che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012. L'Autorità ritiene opportuno precisare, pertanto, che naturalmente

con la legge 190/2012 non si modifica il contenuto tipico della nozione di corruzione ma per la prima volta in modo organico si introducono e, laddove già esistenti, si mettono a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

I.I SOGGETTI

La legge 190/2012 ha individuato i soggetti che sono chiamati ad attuare in modo sinergico la strategia nazionale di prevenzione della corruzione. In particolare, l'ANAC, così denominata dall'art. 5 del d.l. 101/2013, costituisce l'**Autorità Nazionale Anticorruzione**; le sue competenze sono state ridefinite dal decreto-legge 24.6.2014, n.90, che gli ha attribuito anche poteri sanzionatori nell'ipotesi di "omessa adozione" del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma della trasparenza o del codice di comportamento (art. 19, comma 5, lett. b). Tale Autorità, ferme restando le altre competenze in materia di regolazione dei lavori pubblici, approva il Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 2, lett. b) della L. 190/2012), sulla base delle linee di indirizzo adottate dal Comitato Interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione della delega contenuta nell'art. 7 della legge n. 124/2015 potrà ridefinire l'assetto delle competenze ed i rapporti tra l'ANAC e le singole pubbliche amministrazioni.

In questa sezione, rinviando alle norme vigenti per la ricostruzione del sistema locale di prevenzione della corruzione, si individuano le specifiche competenze ed attribuzioni dei soggetti ed organi comunali in materia di prevenzione della corruzione. Le seguenti previsioni hanno valore regolamentare ed integrativo di norme di fonte primaria o secondaria vigente.

Il **responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)**, che ha il compito di *proporre* annualmente all'organo di indirizzo politico il piano triennale di prevenzione della corruzione. La norma (art. 1, comma 7, legge n. 190/2012) prevede che negli enti locali "*il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salvo diversa e motivata determinazione*". Il sindaco, organo di indirizzo politico a competenza residuale generale, ha nominato, con decreto n.ro 2 del 10/01/2020, responsabile della prevenzione, nonché responsabile della trasparenza, il segretario comunale, dott.ssa Giuseppina Buffa, anche in ossequio alle linee guida rese note dall'ANAC che privilegiano la soluzione "unitaria".

Inoltre, a livello locale **tutti i dirigenti**, e quindi tutti i responsabili di Settore, titolari di posizione organizzativa, in base all'art. 16 del d.l.s. 165/2001:

-concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;

-forniscono al responsabile della prevenzione le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo, e per l'integrazione delle misure previste nel Piano anticorruzione, in quello della trasparenza e nel codice di comportamento;

-effettuano il monitoraggio in ordine al rispetto dei tempi procedurali;

-promuovono e divulgano le prescrizioni e le misure contenute nel Piano anticorruzione, nonché gli obblighi di trasparenza e il contenuto del codice di comportamento integrativo, e ne verificano l'attuazione relazionando, nei tempi previsti dal Piano anticorruzione, al responsabile;

-partecipano con il responsabile della prevenzione della corruzione alla definizione del piano di formazione e all'individuazione dei dipendenti cui sono destinate le azioni formative.

Infine, tutti i **dipendenti** osservano le misure contenute nel Piano anticorruzione (art. 1, comma 14 L. 190/2012): la violazione dei doveri relativi all'attuazione del Piano costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, cit. e art. 54, comma 3 del d.lgs. 165/2001).

Tutti i **dipendenti e i collaboratori** (ivi compresi i soggetti impiegati in attività socialmente utile e i consulenti ed esperti):

- partecipano alla fase di valutazione del rischio, fornendo ai responsabili tutte le informazioni in materia di mappatura dei processi e i dati necessari all'analisi di esposizione al rischio corruttivo;

- osservano le misure contenute nel Piano anticorruzione (art. 1, comma 14 L. 190/2012): la violazione dei doveri relativi all'attuazione del Piano costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, cit. e art. 54, comma 3 del d.lgs. 165/2001);

Il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)

Con Determinazione sindacale si è proceduto a nominare il Responsabile RASA individuata in uno o più titolari di Posizione Organizzativa pro tempore per la verifica e/o compilazione e successivo aggiornamento annuale delle informazioni e dei dati identificativi dell'Ente quale stazione appaltante.

l'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.):

-riveste un ruolo importante nell'attuazione della strategia di prevenzione decisa a livello locale, in quanto un efficace sistema disciplinare rappresenta la base inderogabile di tutti i sistemi di gestione del rischio (cfr. art. 6, comma 2, lett. e) del d.lgs. 231/2001);

-garantisce il rispetto dei comportamenti e degli obblighi di comunicazione previsti dal codice di comportamento;

il Nucleo di Valutazione:

-verifica la coerenza degli obiettivi di performance con le prescrizioni in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa;

-supporta il RPC nel monitoraggio dell'attuazione del Piano;

-attesta il rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa, secondo le indicazioni e le tempistiche previste nel presente Piano.

Il Consiglio Comunale:

-delibera gli indirizzi strategici ai fini della predisposizione del Piano anticorruzione, nell'ambito del Documento Unico di Programmazione (DUP), individuando gli obiettivi generali e le risorse;

-esamina e discute i rapporti sugli esiti del monitoraggio e del controllo, secondo modalità e termini previsti nel regolamento sul sistema dei controlli interni;

La Giunta Municipale:

-adotta con propria deliberazione il piano di prevenzione della corruzione;

-definisce, nell'ambito del Piano esecutivo di gestione (PEG), gli obiettivi di performance collegati alle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa.

Il Sindaco, organo di indirizzo politico a competenza residuale generale, nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza.

II. L'ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

L'*Aggiornamento congiunturale* di Banca d'Italia sull'economia della Sicilia, presentato a novembre 2015, evidenzia che dopo sette anni consecutivi di recessione *"nella prima parte del 2015 l'economia siciliana ha mostrato segnali di stabilizzazione del ciclo"*, con un aumento del numero medio degli occupati dello 0,7 % in più nel primo semestre 2015 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tali dati risultano confermati anche dalla nota di aggiornamento al DPEF della Regione siciliana approvata con delibera della Giunta di Governo n. 259 del 13 ottobre 2015, nella quale il quadro tendenziale di crescita del PIL reale regionale è fissato allo 0,4% per il 2015 e all'1% per il 2016. I segnali di crescita riguardano il settore manifatturiero e l'esportazione nell'agroalimentare, oltre il commercio ed il turismo, il quale registra un trend di crescita delle presenze soprattutto di stranieri. Secondo Bankitalia, però, *"l'attività di spesa in conto capitale rimane debole, ma registra qualche segno di attenuazione del calo"*, e anche nel settore delle costruzioni *"l'attività produttiva ha continuato a contrarsi"*; il rapporto sottolinea che *"nel comparto dei lavori pubblici, secondo i dati del CRESME, nel primo semestre del 2015 si è ridotto sia il numero di gare sia l'importo complessivo dei bandi pubblicati (rispettivamente -19,3 e -24,4 per cento rispetto al primo semestre del 2014)"*.

Dal punto di vista socio-economico il Comune di Calatafimi Segesta si fonda per tradizione sull'attività agricola, ed in particolare sulla coltivazione delle viti e sull'attività artigianale.

Per l'analisi del contesto regionale siciliano appare utile fare riferimento all'ultima relazione della Direzione Investigativa Antimafia, relativa al I Semestre 2019:

"Situata nel cuore del Mediterraneo, protagonista fino ai primi del '900 della sua storia millenaria e dell'intenso scambio di merci e culture dei popoli che vi si affacciano, la Sicilia sembra ancora oggi non riuscire a sfruttare pienamente le proprie potenzialità.

Un basso tasso di crescita economica e un tendenziale impoverimento della popolazione ha creato un bacino di povertà e di bisogno di cui le stesse consorzierie vanno a beneficiare e da cui attingono manovalanza. Solo spezzando questo circolo vizioso, con la creazione di maggiori opportunità lavorative, sarà possibile avviare l'emancipazione della Regione dalla criminalità organizzata.

Da questo punto di vista, secondo quanto emerge dall'ultimo rapporto della Banca d'Italia l'economia siciliana nel 2018 ha registrato un rallentamento, rispetto ad un quadro nazionale ed europeo di generale indebolimento.

La produzione agricola è diminuita del 4,9%. Inoltre il dato è collegato a una riduzione delle superfici coltivate. Lo stesso trend negativo viene rilevato anche nel settore industriale la cui crescita del valore aggiunto, che era stata del 3,4% nel 2017, ha rallentato all'1,8 per cento nel 2018.

Anche il turismo ha fatto registrare un sensibile rallentamento. Infatti la crescita delle presenze turistiche, che nel 2017 è stata del 7,3%, nel 2018 è scesa al 2,9%.

Solo lo scalo aeroportuale di Palermo sembra aver conservato significativi volumi di traffico soprattutto in relazione ai voli internazionali.

In ultimo, i dati relativi all'occupazione mostrano come nel 2018 essa sia lievemente diminuita attestandosi ad un livello di disoccupazione del 21,5%, valore più che doppio rispetto a quello medio nazionale, sceso al 10,6%.

In questo panorama di stagnazione economico produttiva, che mortifica le aspettative soprattutto della popolazione giovanile, trova terreno fertile la spregiudicata aggressività delle consorterie criminali che si nutrono delle risorse della Regione, ove invece esse potrebbero prosperare in un ambito di sana incentivazione all'imprenditoria e di leale concorrenza.

Tradizionalmente *Cosa nostra* si presenta come un'organizzazione verticistica, unitaria e strutturata in *famiglie* raggruppate in *mandamenti*, nella parte occidentale e centrale della Sicilia. Nelle province orientali, si affiancano altri sodalizi criminali fortemente organizzati ed inclini ad evitare contrapposizioni con le più influenti *famiglie*.

Sul fronte della descrizione del fenomeno criminale la DIA continua: “Gli esiti delle operazioni più recenti confermano ulteriormente una struttura gerarchicamente organizzata e un radicamento tipicamente geografico delle organizzazioni criminali siciliane che stanno mostrando la propensione, da una parte a rivitalizzare i contatti tra le *famiglie* dell'isola e, dall'altra, a recuperare i rapporti con le proprie storiche propaggini all'estero. Si aggiunga il tentativo, spesso riuscito, di tessere ulteriori alleanze con sodalizi stranieri, ad esempio balcanici e sud-americani, soprattutto per il traffico di stupefacenti.

Dall'arresto di RIINA, avvenuto nel gennaio del 1993, si è assistito ad una prolungata fase di stallo per l'organizzazione mafiosa, poiché la cosiddetta “commissione” non si era più potuta riunire in assenza del capo riconosciuto e di molte altre importanti figure di vertice in stato di detenzione. Conservando il boss corleonese la sua autorevolezza criminale, sebbene mutilata dalle condizioni del carcere duro, alla sua morte, avvenuta nel novembre del 2017, si era aperta la fase della successione, non priva di aspetti critici che avrebbero necessariamente alterato i rapporti di forza esercitati fino ad allora tra le consorterie. Un tempo, infatti, la “commissione provinciale” di Palermo oltre a coordinare l'operatività dei *mandamenti* della provincia, espandeva la propria influenza su tutto il territorio regionale siciliano, costituendo un punto di riferimento per le decisioni strategiche riguardanti l'intera espressione *Cosa nostra*.” L'operazione “Cupola 2.0” (esecuzione, da parte dei Carabinieri, del fermo di indiziati di delitto n. 719/16 R. mod.21 DDA, emesso dalla DDA di Palermo in data 30 novembre 2018 nei confronti di 49 persone. Reati contestati a vario titolo: associazione mafiosa, estorsioni continuate ed aggravate, detenzione e porto illegale di armi, intestazione fittizia di beni, incendi aggravati dalla metodologia mafiosa), oltre a rivelare nuovi organici e confermare la struttura dei mandamenti e delle famiglie palermitane, ha documentato come, dopo la scomparsa del boss corleonese, vi siano stati tentativi di riorganizzare tutta l'organizzazione mafiosa.

Per quanto attiene alla Provincia di Trapani si segnala Operazione “Phimes”, che ha riguardato da vicino il comune a Calatafimi Segesta con 2 arresti e 5 indagati .ai domiciliari con l'accusa di corruzione sono finiti un imprenditore e un ispettore della polizia municipale I reati contestati a vario titolo, sono favoreggiamento, abuso d'ufficio, omissione d'atti d'ufficio e falsità materiale ed ideologica in atti pubblici. Nel contesto organizzativo interno, tali fatti hanno determinato l'applicazione della rotazione straordinaria secondo le indicazioni fornite da Anac.

III. L'ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Ulteriore importante elemento nella definizione del PTPC è l'analisi del contesto interno, cioè riferita all'assetto organizzativo, alle competenze e responsabilità, alla qualità e quantità del personale, ai sistemi e ai flussi informativi, all'assetto delle regole; ciò serve sia ad intercettare le cause dei rischi corruttivi, che ad orientare le misure in un'ottica di sostenibilità delle stesse.

La macro-struttura organizzativa del Comune è rappresentata nel seguente schema:

SETTORI
Affari Generali e Servizi Istituzionali
Finanziario, Tributi e Personale
Lavori Pubblici
Territorio e Ambiente
Polizia Municipale e Servizi Demografici

Ciascuna macro-struttura burocratica è competente ad adottare atti gestionali di rilevanza esterna nell'ambito delle competenze per materia assegnate. I settori sono diretti da funzionari comunali con contratto a tempo indeterminato nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 48/91, fatta eccezione per il Responsabile del Settore. Affari Generali e Servizi Istituzionali, che è stato individuato in convenzione con il Comune di Paceco n. 12 ore settimanali. L'Ente non ha ancora approvato gli strumenti di programmazione e gestione finanziaria (DUP e Bilancio 2020/2022), ma i termini di approvazione al momento non sono ancora scaduti.

E' presente un ufficio associato per adempiere all'obbligo di costituire una centrale unica di committenza ex art. 33, comma 3-bis, del codice dei contratti pubblici;

Il comune utilizza un sistema informatizzato del ciclo attivo e passivo delle fatture elettroniche con tenuta di un registro automatizzato collegato con la piattaforma certificazione crediti.

Il sistema delle relazioni e delle comunicazioni interne è funzionale con il raggiungimento graduale della dematerializzazione, in buona fase di completamento.

Risulta avvertito il bisogno formativo in ambiti specifici e specialistici, affidamento contratti pubblici, gestione e controllo dei contratti, corretto utilizzo di piattaforme informatiche, contabilità.

Negli ultimi anni non risultano avviati in capo a dipendenti comunali procedimenti per corruzione, concussione e peculato né per danno all'erario.

IV. La procedura di aggiornamento del Piano di prevenzione.

Il procedimento di Aggiornamento del PTPC è stato avviato con il monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nel PTPC 2019, dal quale è emersa l'attuazione delle misure, che prevedeva l'organizzazione del lavoro e dei processi.

E' stata effettuata un'attività istruttoria per individuare le attività nell'ambito delle quali più elevato è il rischio corruttivo; l'istruttoria ha riguardato in via prioritaria i procedimenti di cui alle lettere da a) a d) del comma 16 dell'art. 1 della L. 190/2012 nonché tutti quelli afferente alle aree generali e specifiche indicate dall'Aggiornamento 2015 e seguenti.

A seguito dell'individuazione delle attività a più elevato rischio, il responsabile della prevenzione ha, quindi, elaborato le *misure di trattamento del rischio*.

L'aggiornamento annuale del Piano è stato curato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, coincidente con il Segretario Comunale.

Il Piano approvato va pubblicato sul sito internet del comune e nell'apposita sotto-sezione "Amministrazione Trasparente".

Mappatura dei processi

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta **mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi**. L'obiettivo è che **l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata** al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

In sede di prima applicazione dei nuovi indirizzi metodologici formulati dall'ANAC appare più conducente ad un efficace strategia della prevenzione della corruzione concentrare l'attenzione su un novero ristretto di processi, selezionati sulla base di dati esperienziali e del contesto interno.

Per l'anno 2020 l'attività di mappatura è circoscritta ai seguenti:

AREA: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE							
Processo: Autorizzazione incarichi extraistituzionali							
Elemento di avvio del processo	Risultato atteso	Sequenza di Attività	Tempi	Vincoli	Risorse del processo	Interazioni tra processi	Criticità
Istanza	Autorizzazione	Istruttoria	Termini previsti nell'apposito regolamento	di legge e regolamentari	Umane	Possibili	Erronea valutazione della situazione
AREA: CONTRATTI PUBBLICI							
Processo: Varianti in corso di esecuzione del contratto							
Elemento di avvio del processo	Risultato atteso	Sequenza di Attività	Tempi	Vincoli	Risorse del processo	Interazioni tra processi	Criticità
Proposta	Autorizzazione	Istruttoria:	Termini di	di legge e	Umane,	Coinvolgimento di altri	Necessità di procedere a

del D.L.	da parte del R.U.P.	Valutazione presupposti di legge (art. 106 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); Valutazione tecnica; Rispetto dei limiti quantitativi	legge	regolamentari (D.M. n. 49/2018)	finanziarie strumentali	Enti per pareri e nulla/osta	varianti per colmare originarie carenze di progetti.
----------	---------------------	---	-------	---------------------------------	-------------------------	------------------------------	--

AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Processo: SCIA attività produttive – CIL edilizia – S.C.I.A. Edilizia – D.I.A. Edilizia

Elemento di avvio del processo	Risultato atteso	Sequenza di Attività	Tempi	Vincoli	Risorse del processo	Interazioni tra processi	Criticità
Segnalazione - Comunicazione	Conseguimento <i>per silentium</i> di un titolo abilitativo	Istruttoria: Verifica presupposti; Verifica documentazione; Assenso <i>per silentium</i> o esercizio potere di autotutela	Termini di legge	di legge	Umane, strumentali	Coinvolgimento di altri Enti	Difficoltà ad esercitare il potere di verifica e controllo

AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Processo: Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Elemento di avvio del processo	Risultato atteso	Sequenza di Attività	Tempi	Vincoli	Risorse del processo	Interazioni tra processi	Criticità
Istanza	Conseguimento vantaggio economico	Istruttoria: Verifica presupposti; Verifica	Termini di legge	di legge e regolamentari	Umane, strumentali, economiche.	Coinvolgimento di altri Enti	Mancata verifica di tutte le dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni

		documentazioni; Concessione vantaggio					
--	--	--	--	--	--	--	--

AREA: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Processo: Riscossione coattiva entrate extratributarie

Elemento di avvio del processo	Risultato atteso	Sequenza di Attività	Tempi	Vincoli	Risorse del processo	Interazioni tra processi	Criticità
Verifica d'ufficio	Riscossione di entrate non versate volontariamente alle casse comunali	Verifica ruoli utenti; Avvio procedure repressive e di riscossione coatta	discrezionali	di legge e regolamentari	Umane e strumentali	Coinvolgimento altri uffici comunali	Mancate verifiche periodiche dello stato degli incassi con differimento delle stesse con l'approssimarsi del termine di prescrizione

Processo: Lotta all'evasione e/o elusione dei tributi

Elemento di avvio del processo	Risultato atteso	Sequenza di Attività	Tempi	Vincoli	Risorse del processo	Interazioni tra processi	Criticità
Verifica d'ufficio	Riscossione di tasse ed imposte comunali non versate alle casse comunali	Verifica delle liste di carico dei contribuenti; Avvio procedure repressive	discrezionali	di legge e regolamentari	Umane e strumentali	Coinvolgimento altri uffici comunali	Mancate verifiche periodiche dello stato degli incassi con differimento delle stesse con l'approssimarsi del termine di prescrizione

AREA: CONTROLLO, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
Processo: Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive

Elemento di avvio del processo	Risultato atteso	Sequenza di Attività	Tempi	Vincoli	Risorse del processo	Interazioni tra processi	Criticità
Verifica d'ufficio	Impedire l'adozione di provvedimenti amministrativi fondati su falsi presupposti.	Istruttoria	discrezionali	di legge e regolamentari	Umane e strumentali	Coinvolgi-mento altri uffici comunali	Mancate verifiche periodiche

In ragione degli innumerevoli processi di competenza del Comune, cui spettano la generalità delle funzioni relative alla popolazione ed al territorio, l'attività di mappatura sarà implementata negli anni successivi.

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'art. 1, comma 5, della l. 190 del 2012 prevede che il piano di prevenzione della corruzione “*fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione*”. La pianificazione, mediante l'adozione del P.T.P.C., è il mezzo per attuare la gestione del rischio. Per “gestione del rischio” si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio di corruzione. La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi.

La **valutazione del rischio** è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si articola in tre fasi: l'identificazione, l'analisi e la ponderazione.

In sede di prima applicazione delle nuove indicazioni metodologiche si è ritenuto opportuno concentrare l'attenzione su un gruppo ristretto di processi da sottoporre alla fase di valutazione.

2.1 IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Per una corretta identificazione dei rischi è necessario definire, in via preliminare, l'**oggetto di analisi**, ossia l'unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi.

Si ritiene che il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi debba essere rappresentato dal **processo**. In questo caso, i processi rappresentativi dell'intera attività dell'amministrazione non sono ulteriormente scomposti in attività. Per ogni processo rilevato nella mappatura sono identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi. Se l'unità di analisi prescelta è il processo, gli eventi rischiosi non sono necessariamente collegati a singole attività del processo.

In sede di prima applicazione, l'attività di analisi è operata sui processi mappati.

Per procedere all'identificazione degli eventi rischiosi è opportuno che ogni amministrazione utilizzi una pluralità di tecniche e prenda in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative.

Gli eventi rischiosi individuati utilizzando le fonti informative disponibili devono essere opportunamente formalizzati e documentati nel PTPCT.

La formalizzazione potrà avvenire tramite la predisposizione di un registro dei rischi (o catalogo dei rischi) dove per ogni oggetto di analisi (processo o attività) si riporta la descrizione degli eventi rischiosi che **sono stati individuati**.

In sede di prima applicazione viene redatto il seguente **registro dei rischi** collegato ai processi presi in considerazione:

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extraistituzionali	1. Autorizzazione di incarichi non consentiti da legge o regolamenti
		2. Autorizzazione <i>per silentium</i> di incarichi non autorizzabili
Contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	3. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia.
		4. alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	SCIA ATTIVITA' PRODUTTIVE – CIL Edilizia – SCIA edilizia – DIA edilizia.	5. Abuso nell'assentire attività commerciali o edilizie in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.
		6. Mancata attivazione dei poteri di controllo rimessi alla P.A.
		7. Assenza di controlli antimafia
		8. Mancata attivazione di controlli anonari

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	9.Riconoscimento indebito di sovvenzioni, indennità, contributi, e altre benefici economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.
		10.Riconoscimento indebito dell'esonero dal pagamento di rette o compartecipazioni per usufruire di servizi anche a domanda individuale al fine di agevolare determinati soggetti.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riscossione coattiva entrate extratributarie	11.Mancata o inesatta riscossione di canoni e/o affitti.
		12.Mancata inclusione nelle liste di carico e/o nei ruoli di partite effettivamente dovute.
	Lotta all'evasione e/o elusione dei tributi	13.Accertamenti tardivi o quasi allo scadere del termine prescrizione.
		14.Mancata inclusione nelle liste di carico e/o nei ruoli di partite effettivamente dovute.
Controllo, verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	15.Omissione o ritardi dei controlli, ovvero non corretta verbalizzazione dell'esito dell'attività di controllo.
		16.Omessi controlli e verifiche anche tramite controlli incrociati e a campione sui requisiti posseduti specie ISE e ISEE.
		17.Omessa denuncia alle autorità competenti su eventuali false dichiarazioni al fine di agevolare determinati soggetti.

2.2 ANALISI DEL RISCHIO

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'**analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione**. Il secondo è quello di **stimare il livello di esposizione** dei processi e delle relative attività al rischio.

Analisi dei fattori abilitanti

L'analisi è essenziale al fine di comprendere *i fattori abilitanti* degli eventi corruttivi, ossia **i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione**. L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

L'allegato n. 1 al PNA fornisce i seguenti esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo

- o mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- o mancanza di trasparenza;
- o eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- o esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- o scarsa responsabilizzazione interna;
- o inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- o inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- o mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Il PNA 2019, considerata la natura dell'oggetto di valutazione per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, **suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo**, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza. Di conseguenza, come già esposto in termini più generali nella premessa del presente documento e, anche a seguito dei non positivi risultati riscontrati in sede di monitoraggio dei PTPCT dall'ANAC, si specifica che **l'allegato 5 del PNA 2013 è superato dalla metodologia indicata nell'allegato n.1 e solo a questo ultimo si dovrà fare riferimento**. Coerentemente all'approccio qualitativo suggerito nell'allegato metodologico, i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (*key risk indicators*) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

L'ANAC suggerisce alcuni indicatori che di seguito si riportano:

- **livello di interesse “esterno”**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

2.3 LA PONDERAZIONE

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di «agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione».

In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire:

a) le **azioni** da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;

b) le **priorità di trattamento dei rischi**, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto riguarda le **azioni** da intraprendere, una volta compiuta la valutazione del rischio, dovranno essere valutate le diverse opzioni per ridurre l'esposizione dei processi/attività alla corruzione.

La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi fatta e nel raffronto con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza del trattamento. I processi per i quali sono emersi i più elevati livelli di rischio vanno a identificare, singolarmente o aggregati tra loro, attività e aree di rischio per ognuna delle quali andranno indicate le misure di prevenzione che si intendono adottare, quelle ulteriori e specifiche individuate dall'Ente, oltre a quelle generali e obbligatorie contenute nel P.N.A..

In sede di prima applicazione i rischi di cui al precedente elenco, correlati al novero di processo mappati, saranno oggetto di trattamento.

3. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio è la fase volta ad **individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità** emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, le amministrazioni **non devono limitarsi a proporre delle misure astratte o generali**, ma devono **progettare l'attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli** in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili. La fase di individuazione delle misure deve quindi essere impostata avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

Il Piano di trattamento del rischio riguarda, pertanto n. 12 eventi specifici, in relazione ai quali si ritiene che tale approccio sia coerente con l'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione e dalla loro accettazione.

3.1 INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

La prima e delicata fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di identificare le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

In questa fase, dunque, l'amministrazione è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti. Appare subito evidente che la correttezza e l'accuratezza dell'analisi svolta incide fortemente sull'individuazione delle misure più idonee a prevenire il rischio: minore è la conoscenza del processo, più generica sarà l'individuazione degli eventi rischiosi; più superficiale è la fase di analisi e valutazione del rischio, minori saranno le informazioni utili a tarare le misure di prevenzione in funzione dei rischi individuati e delle caratteristiche dell'organizzazione.

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione abbinata a tali rischi. Per semplificare tale attività l'ANAC ha suggerito le principali tipologie di misure che possono essere individuate sia come generali che specifiche.

In sede di prima applicazione sono ritenute adeguate le seguenti **MISURE GENERALI**:

A. Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni.

Nell'attività amministrativa in generale: ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale, salvo le previsioni di legge, i procedimenti devono essere conclusi con *provvedimenti espressi*.

I provvedimenti conclusivi:

- devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale;
- devono essere sempre motivati con precisione, chiarezza e completezza, specificando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria ed alle norme di riferimento;
- devono essere redatti con stile il più possibile semplice e diretto per consentire a chiunque di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.

L'ordine di trattazione dei procedimenti, ad istanza di parte, è quello cronologico, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti. Per i procedimenti d'ufficio si segue l'ordine imposto da scadenze e priorità stabilite da leggi, regolamenti, atti deliberativi, programmi, circolari, direttive, etc.

Il Responsabile del procedimento e/o del Responsabile di Settore, deve astenersi dall'adozione di pareri, di valutazioni tecniche, di atti endoprocedimentali e del provvedimento finale, qualora si trovino in situazioni nelle quali vi sia conflitto d'interessi anche potenziale.

In particolare nell'attività contrattuale è obbligatorio :

- rispettare il divieto di frazionamento o di innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
- ridurre il ricorso agli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge;
- assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei lavori e delle forniture di beni e servizi assegnati in economia;
- assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi non conferiti a seguito di procedura aperta;
- rigoroso rispetto delle norme di settore nell'affidamento e nella gestione dei contratti finanziati con i fondi dell'U.E..

Misure di potenziamento:

- implementare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità;
- provvedere alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza di ciascun Settore per eliminare le fasi inutili e ridurre i costi per famiglie ed imprese;

- vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, dei contratti d'opera professionale, e dei contratti;

Con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria ogni Responsabile di Settore Posizione dovrà curare:

- la preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte dei singoli responsabili del procedimento;
- la predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare;
- l'utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare;
- l'adozione di Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;
- la check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate;
- la previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante;
- la comunicazione dei RUP al Responsabile di Settore della eventuale presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante);
- la verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei;
- le direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica;
- l'avviso volontario per la trasparenza preventiva;
- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione.

Nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica e di contratti pubblici si richiama inoltre il puntuale rispetto delle Linee guida ANAC in materia ed in particolare delle seguenti Linee Guida ANAC:

- **Linee Guida ANAC n. 3** - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni;
- **Linee Guida ANAC n. 4** - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
- **Linee Guida ANAC n. 8** - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili;

B. Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti

I Responsabili di Settore comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione, per le attività a rischio afferenti il settore di competenza, le anomalie riscontrate riferite ai rischi e/o mancato rispetto delle misure di prevenzione indicate nel Piano, indicando le motivazioni di fatto e di diritto che giustificano il ritardo, nonché le azioni correttive intraprese e/o proposte ovvero le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato.

Il Responsabile di Settore interviene tempestivamente per l'eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate, adottando le azioni correttive previste dalla legge.

C. ALTRE MISURE OBBLIGATORIE

MISURA	DESCRIZIONE	FINALITA'	ATTUAZIONE
Trasparenza	Definita dalla legge come "accessibilità totale", essa consiste in una serie di attività e obblighi disciplinati dal d. lgs. 33/2013 e dall'art. 1, comma 32 della L. 190/2012 volti alla diffusione di informazioni rilevanti sull'amministrazione.	Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione, dei costi dei servizi e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento, nell'ottica dell' <i>open government</i>	La misura è attuata attraverso l'adozione del P.T.T.I. (Programma triennale per la trasparenza e l'integrità), che contiene, anche, le misure di trasparenza ulteriori di cui all'art. 1, comma 9, lett. f) della legge 190/2012.
	Ad esempio:		
	- informatizzazione dei processi;		
	- accesso telematico;		
	- monitoraggio termini procedurali;		
- dati sulle erogazioni di contributi, sussidi, sovvenzioni;			
- informazioni sulle procedure di			

	affidamento di commesse pubbliche.		
Codice di Comportamento	Deve essere definito sia a livello nazionale (Dpr 62/2013) che dalle singole amministrazioni (art. 54, comma 5 del d. lgs. 165/2001); le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa.	Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.	La misura è stata attuata attraverso l'approvazione del Codice di comportamento integrativo. Esso oltre ad essere pubblicato nell'apposita sotto-sezione della sezione "Amministrazione Trasparente"- La sua efficacia è estesa oltre che ai dipendenti ed ai lavoratori con contratto a tempo determinato, ai dipendenti delle ditte ed imprese che prestano lavori, servizi e forniture per l'ente. Occorre prevedere l'estensione dell'applicazione delle norme di comportamento ai direttori di lavori esterni ed ai tecnici esterni. Tutti i responsabili di servizio devono provvedere al monitoraggio ed al rispetto del codice.
Rotazione del Personale	Consiste nell'assicurare l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure in determinate aree considerate a maggior rischio corruttivo (Art. 1 L. 190/2012, commi: 4 lett.e), 5, lett. b), 10 lett. b)	Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.	La misura sarà attuata, se ed ove possibile, entro 180 giorni dall'approvazione del Piano, mediante apposito atto di natura organizzativa, nel rispetto dei criteri generali fissati nel P.T.P.C.
Astensione in	Consiste nel:	Evita situazioni di	La misura è stata attivata e disciplinata nell'ambito del codice di

caso di conflitto di Interessi	<ul style="list-style-type: none"> · obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; · dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. <p>(art. 6 bis della L. 241/90; art. 6, comma 2 Dpr 62/2013)</p>	<p>conflitto di interessi anche potenziale, che si verifica quando un interesse, secondario, privato o personale, interferisce o potrebbe tendenzialmente interferire con i doveri del pubblico dipendente</p>	<p>comportamento integrativo. E' necessaria una specifica attività informativa finalizzata a dare conoscenza ai dipendenti dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interessi.</p> <p><u>Misura ulteriore: Costante monitoraggio</u></p>
Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali	<p>Consiste nell'individuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> · degli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche; · dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi istituzionali; · in generale, di tutte le situazioni di potenziale conflitto di interessi derivanti da attività ed incarichi extra-istituzionali. <p>(art. 53, commi 3-bis, 5 e 7 del d. lgs. 165/2001; art. 1, comma 58-bis L.</p>	<p>Evita un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale.</p>	<p>La misura deve essere attivata con l'approvazione di un atto di natura regolamentare.</p> <p>Monitoraggio periodico da parte dei Responsabili di Servizio</p>

	662/1996).		
Conferimento di incarichi dirigenziali in caso particolari attività incarichi precedenti	Consiste nella definizione di criteri e procedure chiare per l'affidamento di incarichi a:	Evita:	
	soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni; soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico. (d. lgs. 39/2013; secondo la deliberazione dell'A.NA.C. n. 57/2013, ai comuni fino a 15.000 abitanti si applicano solo le norme contenute negli artt. 3, 4 e 9 del d.lgs. cit.; oltre il Capo VII "Vigilanza e sanzioni")	· A- il rischio di un accordo corruttivo per conseguire un vantaggio in maniera illecita (lo svolgimento di certe attività/funzioni possono agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati); art. 4 d.lgs. 39/2013 · B- la costituzione di un humus favorevole ad illeciti scambi di favori, attraverso il contemporaneo svolgimento di alcune attività che possono inquinare l'azione imparziale della	La misura è attuata con tali modalità : 1) introduzione degli atti di interpello (comunque denominati) per l'attribuzione di incarichi dirigenziali esterni comunque denominati (incarichi ex art. 110 Tuel) di clausole ostative al conferimento dell'incarico ai soggetti che nel biennio precedente abbiano svolto incarichi o attività professionali di cui all'art. 4 del d.lgs. 39/2013; 2) obbligo di presentazione di una dichiarazione , resa nelle forme dell'art. 46 del Dpr 445/2000, all'atto del conferimento dell'incarico, con obbligo di pubblicazione permanente della stessa sul sito dell'ente; 3) individuazione di modalità e termini per l'esame di segnalazioni , anche anonime, pervenute riguardanti la sussistenza di cause di inconferibilità in capo a soggetti incaricati. La misura deve applicarsi come segue: 1) introduzione dell'obbligo di acquisizione da parte dei soggetti destinatari di incarichi dirigenziali (titolarità di posizione organizzativa) in settori con competenza all'esercizio di attività di vigilanza e controllo su enti di diritto privato regolati o finanziati dal comune, <u>prima</u>

	<p>pubblica amministrazione;</p> <p>art. 9 d.lgs. 39/2013;</p>	<p>dell'adozione dell'atto di conferimento dell'incarico, di una dichiarazione resa nella forma di cui all'art. 46 del Dpr 445/2000 circa l'inesistenza di incarichi e cariche negli enti in questione, ovvero circa l'impegno -nel caso di sussistenza di tali incarichi/cariche- alla rinuncia agli stessi prima del provvedimento di nomina, nonché all'assunzione dell'obbligo di comunicare tempestivamente, e comunque entro 3 giorni decorrenti dai provvedimenti di nomina, l'assunzione di eventuali cariche o incarichi in tali enti, in costanza di svolgimento dell'incarico amministrativo di vertice o dell'incarico dirigenziale con il comune; la dichiarazione deve essere pubblicata sul sito dell'ente;</p> <p>2) inserimento negli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice (segretario comunale) e di incarichi dirigenziali (titolarità di posizione organizzativa) in settori competenti alla vigilanza o controllo su enti di diritto privato regolati o finanziati dal comune, di apposita clausola con cui si prende atto che il soggetto incaricato ha dichiarato di non avere in corso incarichi e cariche negli enti di diritto privato regolati o finanziati dal comune, e si è impegnato a non assumerne per l'intera durata dell'incarico;</p> <p>3) individuazione di modalità e termini per l'esame di segnalazioni, anche anonime, pervenute riguardanti la sussistenza di cause di incompatibilità in capo a soggetti incaricati</p>
	<p>·C- l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a</p>	<p>La misura è attuata mediante :</p> <p>1) l'introduzione negli atti di interpello (comunque denominati) per l'attribuzione di incarichi dirigenziali esterni comunque denominati (incarichi ex art. 110 Tuel) di clausole ostative al</p>

		<p>rischio di corruzione a soggetti con condanne penali (anche se non definitive);</p> <p>art. 3 d. lgs. 39/2013</p>	<p>conferimento dell'incarico ai soggetti che abbiano riportato una condanna, anche con sentenza non passato in giudicato, per i reati previsti dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013;</p> <p>2) l'obbligo di presentazione di una dichiarazione, resa nelle forme dell'art. 46 del Dpr 445/2000, all'atto del conferimento dell'incarico, anche a soggetti interni, con obbligo di pubblicazione sul sito dell'ente, di insussistenza a proprio carico delle condanne di cui alla norma richiamata;</p> <p>3) l'obbligo di verifica d'ufficio ex art. 71 del Dpr 445/2000 di tutte le dichiarazioni presentate;</p> <p>4) la individuazione di modalità e termini per l'esame di segnalazioni, anche anonime, pervenute riguardanti la sussistenza di cause di incompatibilità in capo a soggetti incaricati</p>
<p>Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali</p>	<p>Si tratta "dell'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico" (art. 19 del d.lgs. 39/2013)</p> <p>La situazioni di incompatibilità</p>	<p>Evita situazioni di potenziale conflitto di interessi.</p>	<p>Monitoraggio</p>

	rilevanti sono quelle di cui all'art.9 del d.lgs 39/2013.		
<p>Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro</p> <p><i>Pantouflage/ revolving doors</i></p>	<p>Consiste nel divieto ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una PA di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.</p> <p>(art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e art. 21 del d. lgs. 39/2013)</p>	<p>Evita che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto</p>	<p>La misura con l'obbligo di inserimento di apposite clausole che richiamino i divieti previsti dalla norma, e le sanzioni in caso di divieto, sia nei contratti di assunzione di personale (a titolo di lavoro subordinato e autonomo), sia nei bandi di gara o atti prodromici agli affidamenti di commesse pubbliche, sia in tutti i contratti di appalto.</p> <p>La misura deve essere implementata prevedendo specifiche misure (anche in sede di definizione dei parametri per il controllo successivo di regolarità amministrativa) volte a introdurre l'obbligo di verifica in capo all'aggiudicatario delle dichiarazioni prodotte in sede di gara, attraverso la richiesta di documentazione comprovante il rispetto del divieto di avere alle proprie dipendenze o intrattenere rapporti di collaborazione con soggetti che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego con il comune di Calatafimi Segesta da meno di tre anni e che presso il comune stesso hanno esercitato, nei 3 anni precedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'aggiudicatario.</p>

Formazione di Commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	<p>Consiste nel divieto di nominare come membri di commissioni di concorso o di aggiudicazione di gare, anche in qualità di segretari, o funzionari di uffici particolarmente sensibili (preposti alla gestione di risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari o vantaggi economici), soggetti che hanno riportato condanne, anche non passate in giudicato, per reati contro la PA (ai sensi del capo I Titolo II, secondo libro del c.p.). Art. 35-bis del d. lgs. 165/2001. Il PNA (all. 1 par. B.1), ha chiarito che <u>il divieto di assegnazione ad uffici particolarmente sensibili riguarda i dirigenti e, quindi, nei piccoli comuni si estende ai funzionari solo in quanto essi svolgano funzioni dirigenziali o siano titolari di posizione organizzativa</u></p>	<p>Evita che, all'interno degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni, vi siano soggetti condannati (anche con sentenza non definitiva) per reati e delitti contro la PA. Si tratta di una forma di tutela anticipata.</p>	<p>La misura sarà adottata in sede di modifica ed aggiornamento del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, e di altri regolamenti vigenti, per disciplinare la formazione delle commissioni di gara e di concorso.</p> <p><u>Misura ulteriore:</u></p> <p>I componenti di commissioni di gara e di concorso dovranno dichiarare prima di assumere le funzioni di non trovarsi nelle situazioni di cui alla lett. b del comma 1 dell'art. 35-bis del d. lgs. 165/2001.</p>
Whistleblowing	<p>Si tratta della messa in opera di misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti.</p>	<p>Garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> · la tutela dell'anonimato; · il divieto di discriminazione nei confronti del 	<p>Misura attuata attraverso link sulla homepage del sito istituzionale all'apposita sezione presente sul sito ANAC.</p>

		<p><i>whistleblower;</i></p> <p>Evita :</p> <p>-che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.</p>	
Formazione	Si tratta della realizzazione di attività di formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione sui temi dell'etica e della legalità.	Assicurare la diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e di una maggiore conoscenza e consapevolezza delle proprie azioni all'interno dell'amministrazione.	Risulta particolarmente avvertito un bisogno formativo in ambiti specifici e specialistici (affidamento contratti pubblici, gestione e controllo dei contratti, corretto utilizzo di piattaforme informatiche)
Patti di Integrità	Si tratta di un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. L'AVCP, valorizzando l'indirizzo	Garantire la diffusione di valori etici, valorizzando comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.	Il comune aderisce al Protocollo di legalità del 12 luglio 2005 denominato "Carlo Alberto Dalla Chiesa". <u>Esso deve essere espressamente richiamato in tutti gli atti di avvio delle procedure di scelta del contraente anche tramite procedure in economia.</u>

	giurisprudenziale maggioritario, con delibera n. 4/2012 ha ritenuto legittimo l'inserimento nell'ambito di protocolli di legalità e patti di integrità di clausole che impongono specifici obblighi in capo ai concorrenti in procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. (art. 1, comma 17 della L.190/2012)		
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Consiste nell'attivare forme di consultazione con la società civile. (misura prevista dall'all. 1 al P.N.A. e dagli artt. 5 e 13 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione)	Assicurare la creazione di un dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".	La misura da attivare è così articolata: -organizzazione di incontri annuali, con i portatori di interesse e i rappresentanti delle categorie di utenti e cittadini al fine di raccogliere ed implementare la strategia di prevenzione della corruzione.

Di seguito, invece, si individuano le misure relative ad alcuni istituti disciplinati dalla legge 190/2012, ed indicate dal P.N.A. tra le misure obbligatorie, che necessitano di particolare approfondimento.

MISURE SPECIFICHE

Con riferimento ai rischi correlati ai processi mappati si individuano le seguenti misure:

RISCHI SPECIFICI	MISURE	TEMPISTICA
1. Autorizzazione di incarichi non consentiti da legge o regolamenti	1. L'istruttoria deve essere seguita congiuntamente dal Responsabile del Settore in cui è incardinato il	1. Immediata

2. Autorizzazione <i>per silentium</i> di incarichi non autorizzabili	<p>dipendente che chiede l'autorizzazione e dal Responsabile del Settore competente in materia di gestione giuridica del personale.</p> <p>2. Aggiornamento del regolamento per l'autorizzazione degli incarichi extraistituzionali eliminando la possibilità di autorizzazioni <i>per silentium</i>.</p>	2. Entro il secondo quadrimestre 2020
3. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia.	<p>3. Pubblicazione nell'apposita sotto sezione "Bandi di gara e Contratti" delle varianti in corso d'opera approvate e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale. La presente misura si integra con le disposizioni in materia di varianti impartite da ANAC.</p> <p>4. Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti;</p>	IMMEDIATA
4. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati		
5. Abuso nell'assentire attività commerciali o edilizie in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	<p>5. Controlli tempestivi su tutte le SCIA Commerciali – CIL – CILA – DIA alternative al PdC – SCIA alternative al PdC – SCA;</p> <p>6. Trasmissione tempestiva SCIA Commerciali all'Ufficio Tributi;</p> <p>7. Trasmissione quindicinale delle SCIA Commerciali – CIL – CILA – DIA alternative al PdC – SCIA alternative al PdC al Corpo di Polizia Municipale per controlli di competenza;</p> <p>8. Richiesta certificazione antimafia tramite BDNA per tutte le SCIA Commerciali anche stagionali.</p>	IMMEDIATA
6. Mancata attivazione dei poteri di controllo rimessi alla P.A.		
7. Assenza di controlli antimafia		
8. Mancata attivazione di controlliannonari		
9. Riconoscimento indebito di sovvenzioni, indennità, contributi, e altre benefici economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare	<p>9. Verifiche tempestive su tutte le istanze;</p> <p>10. Verifiche attraverso protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza</p>	<p>9. Tempestive</p> <p>10. Entro la fine del secondo quadrimestre 2020</p>

determinati soggetti.		
10.Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di rette o compartecipazioni per usufruire di servizi anche a domanda individuale al fine di agevolare determinati soggetti.		
11.Mancata o inesatta riscossione di canoni e/o affitti.	11. Verifica bimestrale dello stato delle riscossioni; 12. Avvio delle attività di recupero coattivo entro il mese successivo allo scadere del termine assegnato per il pagamento.	IMMEDIATA
12.Mancata inclusione nelle liste di carico e/o nei ruoli di partite effettivamente dovute.		
13.Accertamenti tardivi o quasi allo scadere del termine prescrizionale.	13. L'attività di accertamento deve essere conclusa entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello preso in esame. 14. Verifiche liste di carico semestrali.	IMMEDIATA
14.Mancata inclusione nelle liste di carico e/o nei ruoli di partite effettivamente dovute.		
15.Omissione o ritardi dei controlli, ovvero non corretta verbalizzazione dell'esito dell'attività di controllo.	1. Verifiche tempestive su tutte le istanze; 2. Verifiche attraverso protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza	IMMEDIATA
16.Omessi controlli e verifiche anche tramite controlli incrociati e a campione sui requisiti posseduti specie ISE e ISEE.		
17.Omessa denuncia alle autorità competenti su eventuali false dichiarazioni al fine di agevolare determinati soggetti.		

7. La vigilanza ed il monitoraggio del P.T.P.C.

Non basta che la prevenzione della corruzione venga individuata come un *obiettivo* assegnato ai responsabili di posizione organizzativa e ai dipendenti del Comune, mediante l'inserimento delle misure e dei relativi tempi di attuazione nel Peg e nel complessivo sistema per la gestione della performance organizzativa ed individuale, limitando l'azione del responsabile alla verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

E', invece, necessario implementare un sistema di *vigilanza e monitoraggio* costante sull'efficace e corretta attuazione del Piano.

A tal fine, la scelta organizzativa è quella di individuare per ciascun settore un **referente** per il monitoraggio sull'attuazione delle varie misure, che relaziona al responsabile della prevenzione attraverso puntuali *report* periodici, che costituiscono la base informativa in relazione alla quale il responsabile esercita il monitoraggio.

Gli obblighi in capo ai referenti, che saranno formalmente individuati, saranno indicati per ciascuna misura prevista dal Piano.

Viene rafforzato il ruolo dell'OIV che, con riguardo agli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge e dal presente PTPC, è tenuto ad effettuare periodiche verifiche, trasmettendo i referti al RPC.

Sulla scorta del contenuto dei *report* il responsabile della prevenzione attiva i propri poteri di accesso, ispezione, controllo e direttiva.

I risultati dell'attività svolta (reportistica delle misure di prevenzione poste in essere e valutazioni sull'efficacia delle stesse) vengono illustrati nella relazione annuale prevista dall'art. 1, comma 14 della legge 190/2012, che va redatta entro il 15 dicembre, pubblicata sull'apposita sezione del sito.

SEZIONE TRASPARENZA

1. Premessa

La trasparenza è uno strumento fondamentale per la conoscibilità ed il controllo diffuso da parte dei cittadini dell'attività amministrativa, nonché elemento portante dell'azione di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione.

La pubblicità totale dei dati e delle informazioni individuate dal decreto legislativo n. 33/2013, nei limiti previsti dallo stesso con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, costituisce oggetto del diritto di accesso civico, che assegna ad ogni cittadino la facoltà di richiedere i medesimi dati senza alcuna ulteriore legittimazione.

Il nuovo quadro normativo consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da chiunque, che ogni amministrazione deve pubblicare nei modi e nei tempi previsti dalla norma, sul proprio sito Internet.

Il P.T.T.I. (Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità), da aggiornare annualmente, trae origine dalle linee guida fornite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) e descrive le fasi di gestione interna attraverso cui il Comune mette in atto la trasparenza.

Vi sono descritte le azioni che hanno portato all'adozione dello stesso, le iniziative di comunicazione e infine le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Gli obiettivi fissati dal Programma si integrano con il Piano della performance e con il Piano di prevenzione della corruzione, di cui costituisce apposita sezione. Esso inoltre mira a definire il quadro essenziale degli adempimenti anche in riferimento alle misure tecnologiche fondamentali per un'efficace pubblicazione, che in attuazione del principio democratico, rispetti effettivamente le qualità necessarie per una fruizione completa e non discriminatoria dei dati attraverso il web.

Le principali novità in materia di trasparenza riguardano:

- la nozione di trasparenza e i profili soggettivi e oggettivi (art.1-2- e 2bis)
- l'accesso civico (art.5-5bis-5 ter);
- la razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nella sezione del sito internet dell'Ente , denominata "Amministrazione trasparente" (art. 6 e seg.)

2. Il collegamento con il piano della performance e il Piano anticorruzione

Il presente Programma triennale e i relativi adempimenti divengono parte integrante e sostanziale del ciclo della performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.

In particolare, nell'arco del triennio verranno ulteriormente implementate e perfezionate le attività di predisposizione dei dati anche secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 e dalla CIVIT.

L'attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente Programma costituisce altresì parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione. Il Responsabile della trasparenza è chiamato a dare conto della gestione delle attività di pubblicazione nell'ambito di ogni iniziativa legata alle misure di prevenzione della corruzione.

3. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione della trasparenza

L'Amministrazione Comunale divulgherà il presente P.T.T.I. mediante il proprio sito internet sulla apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito *web* è il mezzo principale di comunicazione attraverso il quale viene garantita un'informazione trasparente e completa sull'attività dell'amministrazione comunale, sul suo operato e sui servizi offerti, nonché viene promossa la partecipazione dei cittadini, imprese ed enti. In conformità a quanto stabilito dalle norme, sul sito *web* dell'ente viene riportata una apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", al cui interno sono pubblicati dati, le informazioni e i documenti dell'ente, elencati in modo completo nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50/2013.

Ai fini di una maggior comunicazione sulle attività di trasparenza, verranno utilizzati i momenti di incontro tra l'Amministrazione e la popolazione, momenti di coinvolgimento diretto e massima partecipazione degli "*stakeholders*".

Il Comune è munito di posta elettronica certificata e ordinaria sia generale che dei vari uffici e i riferimenti sono facilmente reperibili nelle apposite sezioni.

4. I soggetti responsabili per la pubblicazione dei dati

I Responsabili dei servizi, ciascuno per la parte di propria competenza, individuano i dati, le informazioni, gli atti che devono essere pubblicati sul sito e li trasmettono all'addetto incaricato dell'accessibilità informatica del sito web dell'ente per la pubblicazione, come da tabella allegata.

L'addetto incaricato dell'accessibilità informatica del sito web dell'ente ha il compito di controllare la regolarità dei flussi informativi pervenuti dagli uffici preposti nonché la qualità dei dati oggetto di pubblicazione, segnalando eventuali problematiche al Responsabile della Trasparenza.

5. Pubblicazione dei dati

I dati da pubblicare sono suddivisi per categorie di primo e secondo livello, come individuati nell'allegato 1 alla deliberazione della CIVIT n. 50/2013 e successive integrazioni ed aggiornamenti, riassunti *nella tabella allegata A al presente P.T.T.I.*

L'Amministrazione si riserva di provvedere alla pubblicazione di eventuali ulteriori informazioni ritenute utili ad accrescere il livello di trasparenza.

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.lgs. n. 33/2013, con i relativi tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50/2013.

Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013 i dati dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio, da realizzare all'interno della medesima sezione Amministrazione Trasparente, compatibilmente con la disciplina recata dal D.Lgs. 196/2003.

Il Responsabile della trasparenza potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati personali per i dati oggetto di archiviazione.

6. Procedimento di elaborazione e attuazione del Programma

I soggetti che, all'interno dell'Ente, partecipano a vario titolo e con diverse responsabilità al processo di elaborazione ed attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità sono:

- a) il Responsabile per la Trasparenza;
- b) i Responsabili di Area/Settore;
- c) il Nucleo di valutazione.

7. Il Responsabile per la trasparenza.

Il Responsabile per la trasparenza è individuato dal sindaco con proprio provvedimento:

- Elabora ed aggiorna il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

- Controlla l'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, segnala all'Organo di Indirizzo Politico, al Nucleo di Valutazione, all'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi all'ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
- Controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

I Responsabili di Settore dell'Ente:

- Adempiono agli obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, di cui all'Allegato 1) del presente Programma;
- Garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare in formato aperto;
- Garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la facile accessibilità e la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate. In applicazione dell'art., comma 1, lett. d), della L.241/1990 e dell'art. 9, comma 3 del Codice di Comportamento, ogni Responsabile dovrà individuare, tra i propri collaboratori, i responsabili della pubblicazione, ove diversi dai responsabili di procedimento. Tale indicazione andrà trasmessa al Responsabile per la Trasparenza.

Il Nucleo di valutazione/OIV:

- verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la Trasparenza e quelli indicati nel Piano della performance e/o altri strumenti equivalenti;
- verifica ed attesta periodicamente ed in relazione alle delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
- utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei Responsabili.

8. Vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza è, in primo luogo, affidato a, Responsabili di Area/Settore dell'Ente, che vi provvedono costantemente in relazione all'Area di Appartenenza.

10. ACCESSO CIVICO: DISCIPLINA

A norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 si distinguono due tipi di accesso:

- accesso civico in senso proprio, che riguarda l'accessibilità ai documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria in virtù di legge o di regolamento o la cui efficace legale dipende dalla pubblicazione;

- accesso civico generalizzato allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione a dibattiti.

Alle forme di accesso sopra descritte continua ad affiancarsi il diritto di accesso di cui alla L. 241/90, come disciplinato dalla stessa legge e dallo specifico regolamento dell'ente.

Il diritto di accesso civico è la potestà in capo a chiunque di richiedere gratuitamente documenti, informazioni o dati, per i quali la normativa vigente stabilisce un obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'accesso civico non presuppone la necessità di alcuna motivazione e tutti possono avanzarne la richiesta, non essendo prevista (a differenza di quanto stabilisce la normativa della Legge n. 241/90 sull'accesso ai documenti amministrativi) la verifica di una situazione legittimante in capo all'istante (cioè un interesse diretto, concreto ed attuale, come invece previsto per l'accesso ai documenti amministrativi, ex art. 24 Legge n. 241/90).

La norma prevede difatti che la richiesta di accesso civico "non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita".

La richiesta è rivolta al "Responsabile delegato per l'accesso civico", coincidente con il RPC *pro tempore* dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione, il quale si pronuncia sulla stessa.

L'amministrazione è tenuta a rispondere entro 30 giorni, pubblicando sul Sito quanto richiesto e alla relativa trasmissione contestuale al richiedente, con l'indicazione del *link* a quanto richiesto.

Gli oggetti in pubblicazione, salvo quanto espressamente indicato nelle singole sezioni del programma (organi di governo e incarichi dirigenziali e di collaborazione), restano pubblicati per cinque anni decorrenti dal primo gennaio successivo all'anno in cui sono pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza.

Scaduti i suddetti termini, generali e speciali tutte le informazioni, fatte salve quelle relative agli amministratori che vengono rimosse alla scadenza dei termini specifici, non devono essere conservati nella sezione archivio del sito "Amministrazione Trasparente". Dopo i predetti termini la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico.

L'Ente si è dotato di un proprio regolamento in materia approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 01/2018.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile dell'accesso civico. La richiesta deve essere redatta sul modulo pubblicato nella sezione amministrazione trasparente - altri contenuti - accesso civico e va presentata:

1. tramite posta elettronica certificata;
2. tramite posta ordinaria spedendola al "Servizio Protocollo - Comune di Calatafimi Segesta- Piazza Cangemi, Calatafimi Segesta (Tp)"
3. tramite fax;
4. direttamente presso il Servizio Protocollo del Comune di Calatafimi Segesta (Pa).

11. TUTELA DEI DIPENDENTI CHE SEGNALANO ILLEGITTIMITA'

La identità personale dei dipendenti che segnalano episodi di illegittimità non viene resa nota, fatti salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa. E' stata attivata una procedura per la segnalazione al responsabile per la prevenzione della corruzione in forma telematica e riservata di illegittimità. Per ogni segnalazione ricevuta il responsabile per la prevenzione della corruzione è di norma impegnato a svolgere una adeguata attività istruttoria per verificare quanto segnalato. Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti devono essere adeguatamente motivate e si deve dare dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma indiretta, alle denunce presentate. Per dare corso a questi spostamenti occorre il consenso dei dipendenti stessi. I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall'ente rispetto ad ogni forma di mobbing.

Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" (c.d. *whistleblower*), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo la disciplina del PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al *whistleblower* le seguenti misure di tutela:

- *la tutela dell'anonimato;*
- *il divieto di discriminazione;*
- *la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).*

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'articolo 54-bis.

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa "*essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*".

L'articolo 54-bis delinea una "*protezione generale ed astratta*" che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente.

Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei "*necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni*".

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre è stata pubblicata la legge 30 novembre 2017, n.179, "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*"

L'articolo 1 recepisce definitivamente le indicazioni che l'ANAC aveva più volte richiesto al Legislatore, al fine di rendere efficace l'istituto del "*whistleblowing*". Questa norma è rivolta ai dipendenti della P.A.; l'articolo 2 invece è rivolto ai dipendenti del settore privato.

Pertanto, si è inserito nell'ambito aggiornamento proposto di PTPC 2018/2020 il riferimento alla legge 30 novembre 2017, n.179, "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

A tal fine, verranno forniti nella sezione *Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti*:

- a) i modelli per la segnalazione da parte dei dipendenti di illeciti e regolarità e la loro tutela;
- b) la procedura di segnalazione

12. Sistema di monitoraggio degli adempimenti

Il Responsabile della trasparenza è incaricato del monitoraggio finalizzato a garantire l'effettivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei singoli dipendenti, nonché il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti. A cadenza semestrale il Responsabile della trasparenza, in occasione dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa, verifica il rispetto degli obblighi, predispone appositi report e/o incontri con i Responsabili di servizio, dandone conto in apposita relazione al vertice politico dell'Amministrazione e al Nucleo di Valutazione ai fini della valutazione della performance.

A cadenza annuale il Responsabile della trasparenza, in occasione della relazione sugli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, riferisce, con una relazione, anche sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa e dal presente Programma, nonché sulle criticità complessive della gestione della trasparenza